



COMUNE di ALMESE



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

CONVENZIONE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Il Con.I.S.A. "Valle di Susa", il Comune di Almeze e la Congregazione delle Piccole Serve del S. Cuore di Gesù per gli ammalati poveri (di seguito indicata come Congregazione) convengono sulla necessità di realizzare, presso la struttura abitativa di Via Viglianis n. 24 e 602, sita in Almeze, di proprietà della Congregazione, le seguenti iniziative di natura sociale e socio assistenziale, ritenute rispondenti ai bisogni che il territorio valsusino esprime:

- 1) famiglia-comunità: si tratta di una modalità di accoglienza di minori in difficoltà che devono essere allontanati, anche temporaneamente, dal loro nucleo familiare, basata su un modello di funzionamento di carattere familiare;
- 2) ~~43~~ alloggi destinati a persone disabili ed a mamme con bambini: si tratta di persone che, solitamente, hanno beneficiato di esperienze "più protette" (es. inserimento in comunità alloggio) e che intraprendono un percorso verso l'autonomia, necessitando ancora di supporti educativi o assistenziali;
- 3) baby - parking: si tratta di un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori in età prescolare ed è destinato a favorire il benessere psico-fisico e le opportunità di socializzazione dei bambini (D.G.R. n. 19-1361 del 20/11/2000).

Art. 2

Impegni della Congregazione

La Congregazione, proprietaria dello stabile, si impegna a ristrutturare interamente l'edificio, a renderlo funzionale alla realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1 nel pieno rispetto delle normative di settore ed a metterlo a disposizione, per tali finalità, per 20 anni.

Si impegna, altresì, a determinare la base di calcolo dell'importo del canone di locazione in conformità all'art. 8 della legge 179/92, che stabilisce che lo stesso non possa essere superiore al 4,5% del prezzo di cessione dell'immobile stabilito in convenzione, così come previsto dal punto 1.3 della deliberazione del CIPE del 05-08-1994.

Avendo a base l'importo risultante dall'applicazione del succitato art. 8 l. 179/92, quale risulta altresì dal prospetto accluso alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale sub allegato A, la Congregazione, in ragione della destinazione a finalità sociali dell'immobile e dell'esonero concesso dal comune di Almese dal versamento degli oneri concessori di cui al successivo art. 4, si impegna ad applicare un canone di locazione di importo mensile pari a euro 3.000,00.

Il canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT verificatasi rispetto all'anno precedente.

Art. 3

Impegni del Con.I.S.A "Valle di Susa"

Il Consorzio si impegna ad individuare, in accordo con il Comune di Almese, il soggetto che stipulerà il contratto di locazione con la Congregazione e che si occuperà quindi di gestire le tre iniziative, scegliendo tra i soggetti del terzo settore (come definiti dalla L. 328/2000) che operano senza scopo di lucro, abilitati a gestire i servizi di aiuto alla persona, regolarmente iscritti agli albi di riferimento (se espressamente previsto) e da individuare in via prioritaria tra quelli presenti e operanti sul territorio.

La scelta verrà operata tenendo conto prioritariamente dei seguenti fattori:

- consolidata esperienza nella gestione dei servizi sociali ed educativi
- conoscenza del territorio e delle sue risorse, derivante, in via prioritaria, dal radicamento in loco (sede legale e operatività prevalente in Valle)
- solidità finanziaria desumibile dai bilanci in attivo
- referenze positive fornite da altri fruitori dei Servizi, in modo privilegiato dagli Enti pubblici.

Il soggetto individuato formalizzerà con la Congregazione la sottoscrizione del contratto di locazione per l'intera struttura.

Il Consorzio vigilerà sulla qualità dei Servizi resi dal gestore, verificherà anche attraverso sopralluoghi "a sorpresa", il buon andamento della gestione ed emanerà eventuali prescrizioni, o sanzioni, nel caso di inadempienze.

Sarà cura del Consorzio, in collaborazione con il Comune di Almese, individuare un nuovo gestore, secondo le modalità ed i criteri prima citati, nel caso si dovesse creare, per qualsivoglia motivo, una vacanza.

Le persone o i minori che beneficeranno della famiglia – comunità e degli alloggi "protetti" verranno individuati dal Consorzio, nell'ambito di uno specifico ed individualizzato "progetto di vita" della cui realizzazione si rendono garanti gli operatori titolari del caso, fornendo tutti i supporti, sociali ed economici necessari, per il tempo richiesto dal progetto stesso.

Analogamente sarà il Consorzio a disporre la chiusura dell'intervento o la sua eventuale riformulazione.

Art. 4

Impegni del Comune di Almese

Il Comune di Almese riconosce la valenza sociale e socio-assistenziale della destinazione finale dell'immobile e del suo utilizzo, come risulta peraltro nel Piano di Recupero presentato in data 19-12-2007 dalla Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù per gli Ammalati Poveri, proprietarie del fabbricato e finalizzato alla ristrutturazione edilizia e all'ampliamento con cambio di destinazione d'uso da abitazione privata a immobile socio-assistenziale del fabbricato medesimo. In ragione della specifica sua destinazione il Comune, per quanto di competenza, assicura alla proprietà per tutta la durata della presente convenzione e di eventuali proroghe, l'esonero dal versamento degli oneri concessori, come dedotto nella convenzione edilizia del Piano di Recupero agli articoli 6,14 e 16, con particolare riferimento agli oneri di urbanizzazione per complessivi euro 35.025,37 (artt. 6 e 14), al contributo sul costo di costruzione (art. 16) il cui ammontare verrà determinato in sede di rilascio del relativo permesso di costruire, nonché all'importo ulteriore pari a euro 23.285,28 relativo alle opere previste per standards urbanistici (ex art. 21 della L.R. 56/77) in ragione del fatto che la nuova destinazione si configura già quale standard urbanistico.

Riconoscendo inoltre l'importanza dell'attività di baby parking nel fornire un servizio socio educativo ed aggregativo per i minori con opportunità d'incontro per le loro famiglie, l'Amministrazione Comunale individuerà agevolazioni che consentano alle famiglie residenti di utilizzare il servizio a costi di frequenza calmierati.

Art. 5

Risoluzione anticipata della convenzione

Potranno costituire causa di risoluzione anticipata della convenzione le seguenti motivazioni:

- attuazione di attività che esulino dalla destinazione della struttura abitativa prevista all'art. 1
- realizzazione di eventi penalmente rilevanti nell'ambito della gestione
- chiusura della struttura abitativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Almese, 24/GIUGNO 2013

COMUNE DI
ALMESE

CON.I.S.A.
VALLE SUSÀ

CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE
DEL SACRO CUORE DI GESU'



CONGREGAZIONE PICCOLE SERVE
DEL SACRO CUORE DI GESU'
PER GLI AMMALATI POVERI
Viale Catone, 29 - 10131 TORINO
Legale Rappresentante